

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 156/10^a

OGGETTO: Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 182/10^a di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano".

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- è stata presentata una proposta di legge n. 182/10^a di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano";

VISTI:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che *"la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*;
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ai sensi del quale *"...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale."*;

VISTA la legge regionale n. 13 del 1983 ed in particolare:

- l'articolo 32 stabilisce che prevede che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti".
- l'articolo 40, comma 1 in base al quale il Consiglio regionale *"prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ..., delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio"*;
- l'articolo 40, comma 3 secondo cui, in caso di referendum consultivi, *"la deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge"*;
- la lettera a) del comma 4 dell'art. 40 che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

VISTA la proposta di legge n. n. 182/10^a di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano" della provincia di Cosenza, iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 42093 del 31/10/2016;

CONSIDERATO CHE:

- la Prima Commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione con la quale propone al Consiglio regionale di deliberare per l’effettuazione del referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Corigliano Calabro e di Rossano della provincia di Cosenza;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

ATTESO CHE per il calcolo dell’ammontare del rimborso del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è pari 68.646, corrispondente a numero 74 sezioni;

RITENUTO:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell’iter procedurale;
- di procedere all’effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 13/1983 la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;

DELIBERA

- a) di procedere all’effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla Proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: “Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano”;
- b) per l’effetto, che il Presidente della Giunta regionale proceda all’indizione del referendum consultivo, tra le popolazioni interessate, sulla proposta di legge n. 182/10^A di iniziativa del consigliere regionale Graziano recante: “Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano”;
- c) di definire nei seguenti termini i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:
 - a. “Volete l’istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Corigliano Calabro e di Rossano?”
 - b. “Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?”
 - a) Rossano – Corigliano
 - b) Corigliano – Rossano”;
- d) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell’articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori

- residenti nei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- e) di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
 - f) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
 - g) di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
 - h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.